



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Scienze Politiche – Sede di Biella

SCHEMA

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI di FORMAZIONE e di ORIENTAMENTO

Convenzione n. _____ stipulata in data * _____

TRA

La Facoltà di **SCIENZE POLITICHE** dell'Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 25 CAP 10124; C. F. 80088230018, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla prof.ssa Silvia Cantoni nata a Biella (BI) il 31/12/1956 su delega del Preside pro tempore prof. Franco Garelli, nato a Bra (CN) il 28/12/1945

E

Azienda/Ente: **COMUNITA' MONTANA VALSESIA** .
Codice Fiscale 82003830021 con sede legale in .Varallo (VC), Corso Roma, 35 CAP 13019 d'ora in poi denominato «Soggetto ospitante», rappresentata dal M° Pierangelo CARRARA nato a .Varallo (VC) il 05.06.1954, domiciliato per la carica presso la sede di Varallo (VC) in qualita' di Presidente

PREMESSO

- che lo Stage/Tirocinio curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di Studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
- che lo Stage/Tirocinio Formativo e di Orientamento (o extracurriculare) è un'esperienza formativa professionalizzante condotta presso un'azienda o ente pubblico/privato convenzionato con l'Università; è rivolto agli studenti e ai laureati entro i 18 mesi dal conseguimento del titolo e offre l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo; si attiva in osservanza della Legge 196/97, del D.M. 142/98, della Legge 30/03 e della Legge 296/06;

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti, di laureati da non più di 18 mesi e di frequentanti di corsi di perfezionamento o di formazione del Soggetto promotore, nel quadro della normativa citata nelle premesse.

Art. 2 – Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - i dati anagrafici del tirocinante;
 - il nominativo, il ruolo e la responsabilità del tutore didattico-organizzativo e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità civile;
 - la dichiarazione del tirocinante di cui all'art. 4.
4. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (24 mesi per i soggetti diversamente abili).
5. Il Soggetto ospitante può erogare eventuali Premi, Borse di studio o rimborsi spese, da concordare con il Soggetto promotore.

Art. 3 – Permanenza in azienda

1. L'accesso alle strutture aziendali del Soggetto ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo (di cui all'art. 2) sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal tirocinante.
2. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).
3. L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante e il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante. Di norma, l'orario giornaliero non potrà eccedere il normale orario previsto per il personale interno.

4. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.
5. E' consentita, con il consenso del tutore universitario, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. Di norma, tali attività sono indicate nel progetto formativo, in caso contrario devono essere comunicate con anticipo al Soggetto promotore. Le spese di viaggio o soggiorno o eventuali altre spese sono sostenute dall'azienda secondo le norme e procedure interne dell'Azienda stessa.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

Il Soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo e di orientamento, con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile didattico-organizzativo designato dal Soggetto promotore e dal Responsabile Aziendale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare i regolamenti interni del Soggetto ospitante, compatibilmente con la finalità del tirocinio e con la particolare natura del rapporto;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta presso il Soggetto ospitante.

Art. 5 – Sospensione, interruzione e proroga del tirocinio

1. E' consentita, per giustificati motivi, la possibilità di uno o più periodi di sospensione del tirocinio, previo accordo con il Soggetto ospitante e consenso del Soggetto promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
2. Il Soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei tirocini interrotti prima del termine previsto.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti di durata massima stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Valutazione finale

1. Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il Soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al Soggetto promotore.

2. Oltre alla valutazione finale, il Soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza, che potrà essere fatta valere ai sensi di legge.

Art. 7 – Assicurazioni

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, gli stagisti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, pertanto il Soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, ad effettuare la denuncia - entro 48 ore dalla notizia dell'evento (24 ore in caso di decesso) - all'INAIL e alla Questura di riferimento, dandone comunicazione e trasmettendone copia al Soggetto promotore.
In caso di infortunio che comporti un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, il Soggetto ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto promotore e, ai sensi dell'art. 18, lettera r) del D.lgs. n. 81/2008, all'Inail.
3. Per quanto ivi non previsto, si rimanda al D.lgs 81/2008.

Art. 8 – Comunicazioni

1. Il Soggetto promotore provvede a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento. I tirocini curriculari sono esclusi dagli obblighi menzionati.
2. Il Soggetto ospitante ha l'obbligo di dare comunicazione dell'attivazione di un tirocinio al Centro per l'impiego della provincia competente entro il giorno precedente l'inizio, nonché di comunicare, entro 5 giorni, la proroga o la cessazione anticipata (Legge 296/06 - art. 1, commi 1180 - 1185). I tirocini curriculari sono esclusi da tale obbligo di legge.

Art. 9 - Trattamento dei dati

1. Al fine di agevolare l'inserimento nell'ambito lavorativo e professionale dei propri studenti e laureati, l'Università degli Studi di Torino può effettuare comunicazioni di dati a enti privati, dietro richieste documentate, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Decreto Rettorale n. 143 del 24/2/2006).
2. Il soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D.lgs. n. 196 del 30/06/2003) e nel Documento Programmatico per la sicurezza dell'Azienda. Inoltre, il soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

3. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
4. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Art. 10 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per anni tre.

Art. 11 - Arbitrato

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto promotore, uno dal Soggetto ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Torino, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

Art. 12 – Oneri fiscali e spese di registrazione

1. La presente Convenzione viene redatta in duplice originale e conservata agli atti di ciascun Ente.
2. La convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72.
3. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.4.86. Le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico della parte che chiede la registrazione..

Letto, approvato, sottoscritto.

Li,(*)

(Timbro e firma Soggetto promotore)

(Timbro e firma Soggetto ospitante)